

771.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Articolo 3)	12
Missioni vevoli nella seduta del 27 luglio 2000	3	(Sezione 4 – Articolo 4)	13
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Trasmissione dal Senato; Approvazione in Commissioni; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4, 5	(Sezione 5 – Articolo 5)	13
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) .	6	(Sezione 6 – Articolo 6)	13
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	6, 7	(Sezione 7 – Articolo 7 ed emendamento) .	13, 14
Atti di controllo e di indirizzo	7	(Sezione 8 – Articolo 8 ed emendamento) .	14
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	7	(Sezione 9 – Ordine del giorno)	14
Proposta di legge S. 273 (approvata dal Senato) n. 6250 e abbinate proposte di legge nn. 135-898-1012-3419	8	Disegno di legge (approvato dalla Camera ed ulteriormente modificato dal Senato) n. 5491-D	15
(Sezione 1 – Articolo unico ed emendamenti)	8, 9	(Sezione 1 – Articolo 11 ed emendamenti) .	15, 18
(Sezione 2 – Ordine del giorno)	11	(Sezione 2 – Ordine del giorno)	19
Proposta di legge n. 2681	12	Disegno di legge S. 4636 (approvato dal Senato) n. 7182	20
(Sezione 1 – Articolo 1)	12	(Sezione 1 – Articolo 1)	20
(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamento) .	12	(Sezione 2 – Articolo 2)	20
		(Sezione 3 – Ordine del giorno)	20
		Disegno di legge n. 4426 ed abbinata proposta di legge n. 5722	21
		(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamento) .	21
		(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamenti) ..	22, 23

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 3 – Articolo 3 ed emendamenti) ..	23	(Sezione 2 – Articolo 2)	38
(Sezione 4 – Articolo 4)	23	(Sezione 3 – Articolo 3)	38
(Sezione 5 – Articolo 5 ed emendamento) .	24	(Sezione 4 – Articolo 4)	38
(Sezione 6 – Articolo 6)	24	Disegno di legge n. 6222	39
Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2004 (Doc. LVII, n. 5/I)	25	(Sezione 1 – Articolo 1)	39
(Sezione 1 – Risoluzioni)	25	(Sezione 2 – Articolo 2)	39
Proposta di legge S. 1614-2964-4285 (approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione del Senato) n. 7075 e abbinate proposte di legge nn. 5431-5465-5693	35	(Sezione 3 – Articolo 3)	39
(Sezione 1 – Articolo 1)	35	Disegno di legge S. 3835 (approvato dal Senato) n. 6103	40
(Sezione 2 – Articolo 2)	35	(Sezione 1 – Articolo 1)	40
(Sezione 3 – Articolo 3)	35	(Sezione 2 – Articolo 2)	40
(Sezione 4 – Articolo 4)	36	(Sezione 3 – Articolo 3)	40
(Sezione 5 – Articolo 5)	36	(Sezione 4 – Articolo 4)	40
(Sezione 6 – Ordine del giorno)	36	Disegno di legge S. 3985 (approvato dal Senato) n. 6402	41
Disegno di legge n. 6313	38	(Sezione 1 – Articolo 1)	41
(Sezione 1 – Articolo 1)	38	(Sezione 2 – Articolo 2)	41
		(Sezione 3 – Articolo 3)	41
		(Sezione 4 – Articolo 4)	41

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 27 luglio 2000.**

Acquarone, Angelini, Bordon, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Carli, Corleone, D'Amico, Danieli, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Ladu, Landolfi, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Muzio, Nesi, Niccolini, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pisanu, Ranieri, Rivera, Schietroma, Sica, Solaroli, Turco, Visco.

Annunzio di proposte di legge.

In data 26 luglio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CAROTTI: « Disposizioni in materia di attribuzioni del giudice dell'udienza preliminare » (7254);

SIMEONE: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività dei consorzi di bonifica » (7255);

MALGIERI ed altri: « Concessione di un finanziamento all'Istituto per la Storia del Risorgimento italiano di Roma, per indifferibili opere di restauro funzionale e per la informatizzazione del materiale archivistico » (7256);

BASSO ed altri: « Modifica all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di esercizio del diritto di prelazione degli enti locali ai fini dell'acquisto dei beni immobili del Ministero della difesa » (7257);

CANGEMI ed altri: « Introduzione del divieto delle terapie elettroconvulsivanti » (7258);

BUTTI: « Attribuzione all'idroscalo di Como della qualifica di "aeroporto di interesse nazionale" » (7259);

PAMPO ed altri: « Disposizioni in materia di indennità ai cittadini inoccupati » (7260);

PAMPO ed altri: « Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione » (7261);

PAMPO ed altri: « Norme in favore degli studenti universitari e dei neolaureati » (7262);

GASPARRI e ASCIERTO: « Istituzione del "comparto sicurezza" per il personale non dirigente e non di leva delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare » (7263);

TURRONI: « Disposizioni in materia di aspettative, permessi e indennità degli amministratori degli Enti parco nazionali » (7264);

VOLONTÈ ed altri: « Disposizioni per la tutela dei lavoratori nell'ambito dei rapporti di lavoro » (7265).

In data 27 luglio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MASTELLA e MANZIONE: « Accesso nel territorio della Repubblica di Emanuele Filiberto di Savoia » (7266);

EDO ROSSI: « Istituzione del Fondo per il rilancio dei progetti di sviluppo industriale e per l'ammortamento dei titoli di Stato » (7267);

BIELLI ed altri: « Modifiche alla disciplina in materia di opponibilità del segreto di Stato » (7268);

TASSONE ed altri: « Disposizioni in materia di retribuzione dei dirigenti di seconda fascia del comparto Ministeri » (7269);

MENIA ed altri: « Norme per l'indennizzo dei beni perduti dai cittadini italiani nei territori dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia ceduti alla Jugoslavia » (7270);

SAONARA: « Modifica all'articolo 1751-*bis*. del codice civile in materia di patto di non concorrenza » (7271);

BORGHEZIO: « Disciplina delle professioni sanitarie svolte da operatori in medicine non convenzionali » (7272).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge ZANI ed altri: « Concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione ai lavoratori non residenti » (5990) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Finocchiaro Fidelbo.

La proposta di legge TESTA ed altri: « Valorizzazione e tutela delle produzioni e delle lavorazioni alimentari tipiche italiane » (6974) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Piscitello, Fantozzi, Di Capua, Dalla Chiesa, Rogna Manassero di Costigliole, Albanese e Prestamburgo.

La proposta di legge LUCÀ ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla povertà minore » (6981) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Niedda.

La proposta di legge TARGETTI ed altri: « Agevolazioni per la quotazione, l'al-

largamento dell'azionariato e la capitalizzazione delle piccole e medie imprese tramite lo strumento del *leasing* azionario » (7036) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cennamo e Niedda.

La proposta di legge REPETTO ed altri: « Disposizioni per la realizzazione e gestione in sicurezza di piste destinate allo sci e ad altri sport invernali » (7046) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Scozzari.

La proposta di legge SIMEONE ed altri: « Nuove norme in materia di registrazione dei veicoli » (7047) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Savarese.

La proposta di legge SANTORI ed altri: « Disposizioni in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole » (7092) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Aracu, Becchetti, Vincenzo Bianchi, Nuccio Carrara, Fratta Pasini, Garra, Gazzilli, Giannattasio, Mancuso, Manzoni, Marinacci, Matranga, Antonio Pepe, Polizzi, Russo, Scaltritti, Stagno d'Alcontres e Tringali.

La proposta di legge STUCCHI: « Modifica all'articolo 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in materia di ricorsi amministrativi promossi dai consiglieri comunali e provinciali » (7102) è stata successivamente sottoscritta dai deputati CÈ, Chincarini, Fontan, Martinelli, Rodeghiero, Santandrea, Stefani e Vascon.

La proposta di legge BIONDI ed altri: « Introduzione dell'articolo 727-*bis* del codice penale, in materia di combattimento tra animali » (7109) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Acciarini.

La proposta di legge MAIOLO ed altri: « Concessione di amnistia e indulto » (7130) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Viale e Lucchese.

Trasmissione dal Senato.

In data 27 luglio 2000 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 3358. — « Modifiche alle leggi 14 luglio 1965, n. 963, e 17 febbraio 1982, n. 41, sulla disciplina della pesca marittima » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (2071-B);

S.4603 — « Misure finanziarie di sostegno al settore agricolo » (*approvato dal Senato*) (7273).

Saranno stampati e distribuiti.

Approvazione di progetti di legge in Commissioni.

Nella seduta di giovedì 27 luglio 2000, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla II Commissione (Giustizia):

S. 233-647-2189-4151. — SIMEONE ed altri; SERVODIO ed altri; RIZZA ed altri; MANTOVANO ed altri; MOLINARI ed altri: « Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari » (*approvata in un testo unificato, dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato con l'unificazione delle proposte di legge n. 233, d'iniziativa dei senatori Germanà e Lauro; n. 647, d'iniziativa dei senatori Pedrizzi e Monteleone e n. 2189, d'iniziativa dei senatori Pedrizzi ed altri*) (455-770-1157-2527-4391-B);

S. 4490. — Senatori ANTONINO CARUSO e BUCCIERO: « Modifica della Tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai Tribunali di Bergamo, Como e Lecco » (*approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (7058).

dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, Territorio e lavori pubblici):

« Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006" » (6831), *con l'assorbimento delle seguenti proposte di legge: Massa e Merlo: « Disposizioni concernenti gli interventi per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali dell'anno 2006 (6489); Martinat ed altri: « Disposizioni per gli interventi connessi allo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino del 2006 » (6652), che pertanto saranno cancellate dall'ordine del giorno.*

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

alla VIII Commissione (Ambiente):

CÈ ed altri: « Disposizioni per la realizzazione della tratta autostradale Brescia-Milano » (7200) *Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri):

CAVERI ed altri: « Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 » (7201) *Parere delle Commissioni II, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge è deferita alla Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione, in sede refe-

rente, per consentirne l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento, con le proposte di legge nn. 244-ter, 403-ter, 780-ter, 1417-ter, 1628-ter, 2327-ter, 2576-ter, 2586-ter, 2610-ter e 4594, vertenti sulla materia:

DE BENETTI: « Disciplina delle attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali » (6892).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione di controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 24 luglio 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione emessa in data 13 giugno 2000, in merito alla relazione del consigliere delegato all'ufficio di controllo sugli atti del Ministero per i beni culturali e ambientali, concernente il controllo sulla gestione degli interventi di manutenzione, recupero e restauro del patrimonio culturale di competenza delle soprintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici delle regioni Calabria e Campania, relativa all'esercizio finanziario 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il presidente della Corte dei conti — con lettera in data 25 luglio 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Accademia nazionale dei Lincei per gli esercizi dal 1996 al 1998.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa (doc. XV, n. 280).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri con lettera in data 21 luglio 2000, ha trasmesso la relazione programmatica ed il conto consuntivo per l'anno 1999 dell'Accademia di diritto internazionale de l'Aja.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale con lettera in data 25 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, la relazione riferita al secondo trimestre dell'anno 1999, concernente i dati relativi all'erogazione dei trattamenti di mobilità.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco- nomica.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

n. 47928 (alla VII Commissione);

n. 49974 (alla VIII Commissione);

n. 56958 (alla IX Commissione);

n. 51877 (alla XI Commissione).

Trasmissione da Ministeri.

I ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quiquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2000, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

3 decreti del ministro dell'interno del 31 maggio, del 6 luglio e del 7 luglio 2000 (*alla I Commissione*);

2 decreti del ministro degli affari esteri dell'11 luglio e del 17 luglio 2000 (*alla III Commissione*);

decreto del ministro della difesa del 6 luglio 2000, n. BL/1/35/2000 (*alla IV Commissione*);

decreto del ministro dell'ambiente del 7 luglio 2000, prot. 12978/RIBO/M/DI/G/SP (*alla VIII Commissione*);

decreto del ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 2000, n. 6029 (*alla VIII Commissione*);

decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 luglio 2000 (*alla X Commissione*);

2 decreti del ministro della sanità del 1° giugno 2000 (*alla XII Commissione*);

4 decreti del ministro delle politiche agricole e forestali dei 21 giugno 2000, del 23 giugno 2000, n. 222, del 27 giugno 2000, n. 5237 e del 3 luglio 2000, n. 10340 (*alla XIII Commissione*).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 273 — SENATORI DANIELE GALDI
ED ALTRI: NUOVE NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE
AL TRATTAMENTO MINIMO (APPROVATA DAL SENATO)
(6250) E DELLE ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CALDE-
ROLI; CORDONI ED ALTRI; POLI BORTONE; BASTIANONI
(135-898-1012-3419)**

(A.C. 6250 — Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI
LEGGE N. 6250 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE**

1. In deroga all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, nei confronti di coloro che siano nella condizione di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 503 del 1992 ed ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di due anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data, l'integrazione al trattamento minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nella misura del 70 per cento in presenza di reddito cumulato con quello del coniuge di importo superiore a quattro volte e non eccedente cinque volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno e nella misura del 40 per cento in presenza di reddito cumulato non eccedente sei volte l'ammontare del trattamento minimo medesimo.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di tre anni al raggiun-

gimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data, l'integrazione al trattamento minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, è attribuita, nelle stesse misure percentuali e per le stesse fasce di reddito di cui al comma 1, con decorrenza dal 1° gennaio 2001 e dal 1° gennaio 2002 a seconda che la data di nascita cada nel primo oppure nel secondo semestre dello stesso anno di nascita.

3. L'integrazione è attribuita nell'aliquota prevista per la fascia in cui il reddito si colloca in misura tale da non comportare il superamento del limite massimo di reddito previsto per tale fascia e la parte di integrazione eventualmente eccedente è ridotta in ragione del rapporto tra l'aliquota prevista per la fascia successiva e quella prevista per la fascia in cui il reddito si colloca.

4. Per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994 è fatta salva, se più favorevole, la previgente disciplina.

5. L'importo erogato a titolo di integrazione al trattamento minimo ai sensi dei commi 1 e 2 è rideterminato ovvero sospeso in relazione alle variazioni dell'ammontare del reddito cumulato che dovessero intervenire successivamente alla data di decorrenza della pensione.

6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, quantificato in lire 68 miliardi per il 2000 e in lire 80 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede:

a) quanto a lire 29.650 milioni per il 2000, 30.000 milioni per il 2001 e 30.000

milioni per il 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a lire 350 milioni per l'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

c) quanto a lire 38.000 milioni per l'anno 2000 ed a lire 50.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla tabella D della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere le parole da: nei confronti fino a: predetta data.

1. 1. Santori, Gazzara, Taborelli, Prestigiacomo.

Al comma 1, sostituire le parole: non più di due anni con le seguenti: non più di cinque anni.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: non più di tre anni con le seguenti: non più di cinque anni;

al comma 6, alinea, sostituire le parole: lire 68 miliardi per il 2000 e in lire 80 miliardi con le seguenti: lire 161 miliardi per il 2000 e lire 193 miliardi;

al comma 6, lettera a), sostituire le parole: lire 29.650 milioni per il 2000, 30.000 milioni per il 2001 e 30.000 milioni con le seguenti: lire 69.125 milioni per il 2000, 72.000 milioni per il 2001 e 72.000 milioni;

al comma 6, lettera b), sostituire le parole: lire 350 milioni con le seguenti: lire 875 milioni;

al comma 6, lettera c), sostituire le parole: lire 38.000 milioni per l'anno 2000 ed a lire 50.000 milioni con le seguenti: lire 91.000 milioni per l'anno 2000 ed a lire 121.000 milioni.

1. 16. Pampo, Ascierto.

Al comma 1, sostituire le parole: non più di due anni con le seguenti: non più di cinque anni.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: non più di tre anni con le seguenti: non più di cinque anni;

1. 17. Pampo, Ascierto.

Al comma 1, sostituire le parole: non più di due anni con le seguenti: non più di cinque anni.

1. 18. Pampo, Ascierto.

Al comma 1, sopprimere le parole: , fermo restando il limite di reddito proprio,

- 1. 2.** Santori, Gazzara, Taborelli, Prestigiaco-
giacomo.

*Al comma 1, sopprimere le parole da:
calcolato fino a: ciascun anno.*

- 1. 3.** Santori, Gazzara, Taborelli, Presti-
giacomo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dal 1° gennaio 1999 per i soggetti coniugati e non legalmente separati, ai fini dell'integrazione al minimo, si tiene conto dei redditi cumulati con quelli del coniuge.

- 1. 4.** Santori, Gazzara, Taborelli, Presti-
giacomo.

Al comma 2, sostituire le parole: non più di tre anni con le seguenti: non più di cinque anni;

- 1. 19.** Pampo, Ascierto.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le pa-
role: , fatti salvi i diritti acquisiti per tutti
coloro che avevano terminato di versare i
contributi prima della data di entrata in
vigore del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503.*

- 1. 5.** Prestigiaco-
giacomo, Ascierto.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Sono fatti salvi i trattamenti in go-
dimento alla data del 1° gennaio 1999 con
riassorbimento dei futuri miglioramenti.

- 1. 6.** Santori, Gazzara, Taborelli, Presti-
giacomo.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 22, comma 11, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il
secondo periodo è soppresso.

- 1. 20.** Michielon, Pagliarini, Covre, Gru-
gnetti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 22, comma 11, se-
condo periodo, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, le parole: « del 5 per
cento annuo » sono sostituite dalle se-
guenti: « dell'interesse legale annuo ».

- 1. 21.** Michielon, Pagliarini, Covre, Gru-
gnetti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 22, comma 11, se-
condo periodo, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, sono aggiunte, in fine,
le parole: « in presenza dei requisiti di
anzianità contributiva indicati nella co-
lonna 2 della tabella B allegata alla legge
8 agosto 1995, n. 335 ».

- 1. 22.** Michielon, Pagliarini, Covre, Gru-
gnetti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 22, comma 11, se-
condo periodo, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, sono aggiunte, in fine,
le parole: « a condizione che gli stessi la-
voratori extracomunitari abbiano un'an-
zianità contributiva di almeno 5 anni ».

- 1. 23.** Michielon, Pagliarini, Covre, Gru-
gnetti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. I soggetti, che siano stati ammessi
alla prosecuzione volontaria della contri-
buzione, hanno facoltà di richiedere la
liquidazione dei contributi che risultino
versati in loro favore presso forme di pre-
videnza obbligatoria maggiorati del 5 per
cento annuo.

- 1. 7.** Michielon, Pagliarini, Covre, Gru-
gnetti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. I soggetti, che siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dell'interesse legale annuo.

1. 8. Michielon, Pagliarini, Covre, Grunnetti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Ai soggetti che abbiano prestato attività lavorativa è riconosciuta la facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.

1. 9. Michielon, Pagliarini, Covre, Grunnetti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Ai soggetti che abbiano prestato attività lavorativa è riconosciuta la facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dell'interesse legale annuo.

1. 10. Michielon, Pagliarini, Covre, Grunnetti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Ai soggetti, che siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione, e alla data del 31 dicembre 1992 abbiano completati i versamenti di legge all'INPS, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, e successive modificazioni.

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis si provvede mediante istituzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un apposito fondo, da finanziare con stanziamenti da definire annualmente in sede di legge finanziaria.

1. 15. Michielon, Pagliarini, Covre, Grunnetti.

(A.C. 6250 - Sezione 2)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge n. 6250 eleva i limiti di reddito, cumulati con quelli del coniuge, entro i quali è ammessa l'integrazione al minimo, solo con riferimento ai soggetti ai quali, al 31 dicembre 1992, mancavano non più di tre anni al raggiungimento dell'età pensionabile;

rimangono pertanto esclusi da tale beneficio:

1) le lavoratrici dipendenti nate dopo il 31 dicembre 1940;

2) i lavoratori dipendenti e le lavoratrici autonome nati dopo il 31 dicembre 1935;

3) i lavoratori autonomi nati dopo il 31 dicembre 1930;

impegna il Governo

ad assumere con sollecitudine iniziative volte ad estendere gradualmente l'elevazione dei limiti di reddito entro cui è concessa l'integrazione al minimo anche nelle fasce di età escluse dalla proposta, apprestando allo scopo gli opportuni mezzi finanziari.

9/6250/1. Cordoni, Strambi, Bastianoni, Duilio, Gardiol, Loddo.

PROPOSTA DI LEGGE: GIANNATTASIO E LAVAGNINI: ISTITUZIONE DELL'ORDINE DEL TRICOLORE E CONFERIMENTO DELLA RELATIVA ONORIFICENZA AI COMBATTENTI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE (2681)

(A.C. 2681 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. È istituito l'Ordine del Tricolore, comprendenti l'unica classe di cavaliere.

2. L'onorificenza che attesta l'appartenenza all'Ordine ha le caratteristiche di cui all'articolo 3.

(A.C. 2681 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. L'onorificenza è conferita a coloro che prestarono servizio militare, per almeno tre mesi, in zona di operazioni, anche a più riprese, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945, o nelle formazioni armate partigiane o gap-piste, regolarmente inquadrati nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà, ed ai combattenti della guerra 1940-1945, ai mutilati ed invalidi della guerra 1940-1945 fruanti di pensione di

guerra ed agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, sostituire la parola: fruanti con la seguente: titolari.

2. 1. La Commissione.

(A.C. 2681 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. L'insegna dell'Ordine è costituita da una croce gigliata in bronzo con al centro il tricolore.

2. L'insegna è sostenuta da un nastro di seta della larghezza di millimetri trentasette, composta da una striscia verticale azzurra, fiancheggiata da due strisce verticali riportanti i colori della bandiera italiana.

3. I disegni e le misure dell'insegna e del nastro di seta sono riportati in apposito decreto del Ministro della difesa.

(A.C. 2681 - sezione 4)**ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 4.**

1. Il Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

2. L'Ordine è retto da un consiglio composto da un tenente generale o da un ufficiale con grado corrispondente, presidente, da due generali e da un ammiraglio, in rappresentanza delle tre Forze armate, dal presidente nazionale dell'associazione dei combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane che hanno partecipato alla guerra di liberazione, dal presidente nazionale dell'associazione dei combattenti e reduci e dal presidente nazionale dell'associazione dei partigiani d'Italia. Il funzionamento del consiglio di cui al presente comma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Il presidente ed i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

(A.C. 2681 - sezione 5)**ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

1. L'onorificenza dell'Ordine del Tricolore è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

2. Per ottenere l'onorificenza gli interessati devono presentare domanda al Ministero della difesa secondo le modalità

definite nel decreto di cui al comma 3 dell'articolo 3, allegando fotocopia autenticata della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

(A.C. 2681 - sezione 6)**ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI****ART. 6.**

1. Le domande ed i documenti occorrenti per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.

(A.C. 2681 - sezione 7)**ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 7.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. 1. (seconda riformulazione) La Commissione.

(A.C. 2681 - sezione 8)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2000.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8 - 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2001.

8. 1. (nuova formulazione) La Commissione.

(A.C. 2681 - sezione 9)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

ad oltre 50 anni dalla fine della seconda guerra mondiale, nello spirito della pacificazione nazionale, è giusto dare riconoscimento a tutti coloro che — anche su fronti diversi — scelsero di combattere nel nome della difesa dell'Italia e dell'italianità;

in particolare nelle zone del confine orientale si sacrificarono a difesa dell'italianità di Trieste, Gorizia, dell'Istria, Fiume e Dalmazia, i militi della Repubblica sociale italiana,

impegna il Governo

a dare riconoscimento, tra le forze armate italiane, anche a quelle della RSI ai fini del conferimento dell'Ordine del tricolore.

9/2681/1 Menia, Mitolo.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI ELABORATI IN BASE ALL'ARTICOLO K.3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA: CONVENZIONE SULLA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, FATTA A BRUXELLES IL 26 LUGLIO 1995, DEL SUO PRIMO PROTOCOLLO FATTO A DUBLINO IL 27 SETTEMBRE 1996, DEL PROTOCOLLO CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE IN VIA PREGIUDIZIALE, DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, DI DETTA CONVENZIONE, CON ANNESSA DICHIARAZIONE, FATTO A BRUXELLES IL 29 NOVEMBRE 1996, NONCHÉ DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE NELLA QUALE SONO COINVOLTI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, FATTA A BRUXELLES IL 26 MAGGIO 1997 E DELLA CONVENZIONE OCSE SULLA LOTTA ALLA CORRUZIONE DI PUBBLICI UFFICIALI STRANIERI NELLE OPERAZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI, CON ANNESSO, FATTA A PARIGI IL 17 DICEMBRE 1997. DELEGA AL GOVERNO PER LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE E DEGLI ENTI PRIVI DI PERSONALITÀ GIURIDICA (APPROVATO DALLA CAMERA E ULTERIORMENTE MODIFICATO DAL SENATO) (5491-D)

(A.C. 5491 - sezione 1)

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

ART. 11.

(Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono fun-

zioni di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 640, secondo comma, numero 1), 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, del codice penale;

b) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumità pubblica previsti dal titolo VI del libro secondo del codice penale;

c) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati previsti

dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

d) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

e) prevedere che i soggetti di cui all'alinea del presente comma sono responsabili in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero da chi esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; prevedere l'esclusione della responsabilità dei soggetti di cui all'alinea del presente comma nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;

f) prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive nei

confronti dei soggetti indicati nell'alinea del presente comma;

g) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinquanta milioni e non superiore a lire tre miliardi stabilendo che, ai fini della determinazione in concreto della sanzione, si tenga conto anche dell'ammontare dei proventi del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, prevedendo altresì che, nei casi di particolare tenuità del fatto, la sanzione da applicare non sia inferiore a lire venti milioni e non sia superiore a lire duecento milioni; prevedere inoltre l'esclusione del pagamento in misura ridotta;

h) prevedere che gli enti rispondono del pagamento della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o del patrimonio sociale;

i) prevedere la confisca del profitto o del prezzo del reato, anche nella forma per equivalente;

l) prevedere, nei casi di particolare gravità, l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie:

1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale;

2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

3) interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attività ed eventuale nomina di altro soggetto per l'esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione dell'attività è necessaria per evitare pregiudizi ai terzi;

4) divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione;

5) esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi;

6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi;

7) pubblicazione della sentenza;

m) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere *g)*, *i)* e *l)* si applicano soltanto nei casi e per i tempi espressamente considerati e in relazione ai reati di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal presente articolo;

n) prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera *g)* è diminuita da un terzo alla metà ed escludere l'applicabilità di una o più delle sanzioni di cui alla lettera *l)* in conseguenza dell'adozione da parte dei soggetti di cui all'alinea del presente comma di comportamenti idonei ad assicurare un'efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata;

o) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera *l)* sono applicabili anche in sede cautelare, con adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti;

p) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera *l)*, la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nei confronti della persona fisica responsabile della violazione, e prevedere inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere *g)* e *i)* e, nei casi più gravi, l'applicazione di una o più delle sanzioni di cui alla lettera *l)* diverse da quelle già irrogate, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale è stata commessa la violazione; prevedere altresì che le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nell'ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera *l)* sono state applicate in sede cautelare ai sensi della lettera *o)*;

q) prevedere che le sanzioni amministrative a carico degli enti sono applicate dal giudice competente a conoscere del reato e che per il procedimento di accertamento della responsabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, assicurando l'effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;

r) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere *g)*, *i)* e *l)* si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile;

s) prevedere l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un'Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti dei soggetti di cui all'alinea del presente comma;

t) prevedere, salvo che gli stessi siano stati consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, che sia assicurato il diritto dell'azionista, del socio o dell'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma, nei confronti dei quali sia accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da *a)* a *q)*, di recedere dalla società o dall'associazione o dall'ente, con particolari modalità di liquidazione della quota posseduta, ferma restando l'azione di risarcimento di cui alle lettere *v)* e *z)*; disciplinare i termini e le forme con cui tale diritto può essere esercitato e prevedere che la liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al momento del recesso determinato a norma degli articoli 2289, secondo comma, e 2437 del codice civile; prevedere altresì che la liquidazione della quota possa aver luogo anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere che in tal caso il recedente, ove non ricorra l'ipotesi prevista dalla lettera *l)*, numero 3), debba richiedere al Presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti alle attività necessarie per la liquidazione della quota, compresa la capacità di stare in giudizio; agli oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bi-

lancio per liti ed arbitraggi previsti nello stato di previsione del Ministero della giustizia;

u) prevedere che l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche e delle società, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), sia deliberata dall'assemblea con voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a lire cinquecento milioni e di almeno un quarantesimo negli altri casi; disciplinare coerentemente le ipotesi di rinuncia o di transazione dell'azione sociale di responsabilità;

v) prevedere che il riconoscimento del danno a seguito dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di cui all'alinea del presente comma, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalità diretto tra il fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità del soggetto ed il danno subito; prevedere che la disposizione non operi nel caso in cui il reato è stato commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni;

z) prevedere che le disposizioni di cui alla lettera v) si applicano anche nell'ipotesi in cui l'azione di risarcimento del danno è proposta contro l'azionista, il socio o l'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma che sia stato consenziente o abbia svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, anteriormente alla commissione del fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità dell'ente.

2. Ai fini del comma 1, per « persone giuridiche » si intendono gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri.

3. Il Governo è altresì delegato ad emanare, con il decreto legislativo di cui al comma 1, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

(Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica).

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

alla lettera m), sostituire le parole: alle lettere a), b), c) e d) con le seguenti: alla lettera a);

alla lettera r), sostituire le parole: nelle lettere a), b), c) e d) con le seguenti: nella lettera a).

***11. 1. Contento.**

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

alla lettera m), sostituire le parole: alle lettere a), b), c) e d) con le seguenti: alla lettera a);

alla lettera r), sostituire le parole: nelle lettere a), b), c) e d) con le seguenti: nella lettera a).

***11. 2. Marotta.**

Sopprimere il comma 2.

11. 3. Contento.

(A.C. 5491 - sezione 2)**ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che il disegno di legge A.C. n. 5491 introduce importanti disposizioni volte a tutelare gli interessi finanziari delle Comunità europee ed a sanzionare penalmente le condotte illecite dei pubblici ufficiali nelle operazioni economiche internazionali;

rilevato che il medesimo disegno contempla l'introduzione di una delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica;

ricordato che il testo del disegno di legge in esame licenziato dalla Camera il 7 giugno scorso, all'articolo 11, limitava l'esercizio della delega sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai soli reati previsti dal primo comma, lettera a), del testo modificato dal Senato;

vista la modifica operata dal Senato che estende la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società, delle associazioni e degli enti richiamati

dalla disposizione ricordata anche per altri e diversi reati contemplati dalle lettere b), c) e d) del disegno di legge in questione;

visti gli emendamenti presentati volti a sopprimere tale estensione nonché a sopprimere il trattamento di favore introdotto dal comma 2 dell'articolo 11 nel testo modificato dal Senato,

atteso che un'eventuale approvazione di questi ultimi provocherebbe il rinvio al Senato per l'esame del provvedimento nelle parti modificate, così esponendo il nostro paese ad un ulteriore ritardo nella ratifica degli importanti atti internazionali oggetto del disegno di legge in questione,

ritenute condivisibili le preoccupazioni espresse con la presentazione degli emendamenti ricordati di cui il Governo ha chiesto il ritiro ai presentatori ottenendone l'assenso da parte degli stessi,

impegna il Governo

ad esercitare la delega di cui all'articolo 11 del disegno di legge in esame prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli altri soggetti ivi contemplati per i delitti coerenti con gli impegni internazionali assunti.

9/5491/1 Contento, Marotta, Copercini.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4636 — PROROGA DI TERMINI IN MATERIA
DI ACQUE DI BALNEAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (7182)**

(A.C. 7182 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

(Acque di balneazione).

1. La disciplina prevista dal decreto-
legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993,
n. 185, è prorogata al 31 dicembre 2000.

(A.C. 7182 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 7182 — Sezione 3)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 7182,
recante proroga di termini in materia di
acque di balneazione;

considerato che il lago di Garda negli
ultimi tre anni è stato interessato da un'in-
solita ed eccessiva proliferazione di piante
acquatiche e di alghe che hanno contri-
buito ad aumentare la presenza dell'ossi-
geno disciolto nelle acque e che tale vege-
tazione in notevole quantità si è poi de-
positata sulle rive dei comuni del basso
lago;

impegna il Governo

ad intervenire presso l'Autorità di bacino
del Po perché dedichi risorse allo studio e
all'analisi del fenomeno.

9/7182/1. Chincarini, Formenti.

**DISEGNO DI LEGGE: MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
A TUTELA DEL RAPPORTO TRA DETENUTE E FIGLI MINORI (4426)
E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: BUFFO ED ALTRI (5722)**

(A.C. 4426 - Sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Rinvio dell'esecuzione della pena).

1. L'articolo 146 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 146. — *(Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena).* — L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:

1) se deve aver luogo contro donna incinta;

2) se deve aver luogo contro madre di infante di età inferiore ad anni uno. Se l'espiazione della pena riguarda uno dei reati indicati dall'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e non ricorrono le condizioni previste per la concessione dei benefici e delle misure alternative ivi contemplate, il differimento opera fino al compimento dei sei mesi di età del figlio, salvo che sia stato affidato ad altri;

3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 3, del codice di procedura penale.

Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) il differimento è revocato se la gravidanza si interrompe, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri e il parto è avvenuto da oltre due mesi ».

2. L'articolo 147, primo comma, n. 3), del codice penale è sostituito dal seguente:

« 3) se una pena restrittiva della libertà personale riguardante i reati indicati dall'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, per cui non ricorrono le condizioni previste per la concessione dei benefici e delle misure alternative ivi contemplate, deve essere eseguita contro una donna che ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre ».

3. All'articolo 147, terzo comma, del codice penale, dopo la parola: « muoia » sono inserite le seguenti: « , venga abbandonato ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Rinvio dell'esecuzione della pena).

Al comma 1, capoverso ART. 146, primo comma, numero 3), sostituire le parole da: infezione da HIV fino alla fine del numero

con le seguenti: da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni di servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

1. 1. La Commissione.

(A.C. 4426 - Sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Detenzione domiciliare speciale).

1. Dopo l'articolo 47-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« ART. 47-quinquies. — *(Detenzione domiciliare speciale).* — 1. Quando non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate e le internate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie di quello oggetto di condanna e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena presso il proprio domicilio, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno dieci anni nel caso di condanna all'ergastolo.

2. Per la condannata o l'internata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il

mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata o internata che trovasi in detenzione domiciliare speciale.

3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, anche secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.

4. All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.

5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.

7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.

8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può:

a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5;

b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del com-

portamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Detenzione domiciliare speciale).

Sopprimerlo.

2. 1. Benedetti Valentini.

Al comma 1, capoverso « art. 47-quinquies », comma 1, sostituire le parole: un quarto con le seguenti: un terzo.

2. 2. La Commissione.

Al comma 1, capoverso « art. 47-quinquies » comma 1 sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: quindici anni.

2. 3. La Commissione.

(A.C. 4426 - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Allontanamento dal domicilio).

1. Dopo l'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 47-sexies. — *(Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo).* — 1. La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giu-

stificato motivo, per non più di dodici ore, può essere proposta per la revoca della misura.

2. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata è punita ai sensi dell'articolo 385, primo comma, del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

3. La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del beneficio.

4. L'internata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per oltre tre ore, può subire la revoca di tale misura.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a questi, ai sensi dell'articolo 47-quinquies, comma 7 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Benedetti Valentini.

Al comma 1, capoverso « art. 47-sexies » sopprimere il comma 5.

3. 2. La Commissione.

(A.C. 4426 - Sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Assistenza all'esterno dei figli minori).

1. Dopo l'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« ART. 21-bis. — *(Assistenza all'esterno dei figli minori).* — 1. Le condannate e le

internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21.

2. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili.

3. La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre ».

(A.C. 4426 - Sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 5.

(Limiti di applicabilità).

1. I benefici di cui alla presente legge non si applicano a coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla potestà sui figli, a norma dell'articolo 330 del codice civile.

2. Nel caso che la decadenza intervenga nel corso dell'esecuzione della misura, questa è immediatamente revocata.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Limiti di applicabilità).

Sopprimerlo.

5. 1. Benedetti Valentini.

(A.C. 4426 - Sezione 6)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

(Norme di coordinamento).

1. All'articolo 51-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « o della detenzione domiciliare » sono inserite le seguenti: « o della detenzione domiciliare speciale » e le parole: « o al comma 1 dell'articolo 47-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « o ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 47-*ter* o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-*quinquies* ».

2. All'articolo 51-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « o di detenzione domiciliare » sono inserite le seguenti: « o di detenzione domiciliare speciale ».

3. All'articolo 70, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « la detenzione domiciliare, » sono inserite le seguenti: « la detenzione domiciliare speciale, ».

4. All'articolo 71, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, dopo le parole: « 47-*ter*, » sono inserite le seguenti: « 47-*quinquies*; ».

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA RELATIVO ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 2001-2004 (DOC. LVII N. 5/I)

(Sezione 1 - Risoluzioni)

La Camera,

esaminato il Documento di programmazione economico-finanziaria per il 2001-2004;

consapevole che esso si colloca alla fine della legislatura in corso e si proietta nella prossima:

a) ritiene sulla base dei principali indicatori interni ed internazionali che il processo di risanamento dei conti pubblici ha ormai assunto carattere di stabilità e di solidità strutturale, grazie all'azione dei governi e della maggioranza in questa legislatura;

b) valuta favorevolmente i risultati raggiunti ai fini della partecipazione all'Unione monetaria e ai Programmi di stabilità e la recente positiva evoluzione del reddito reale e dell'occupazione, grazie anche alle politiche mirate agli obiettivi del programma di stabilità e crescita; in particolare sono da apprezzare la riduzione dell'indebitamento e del debito pubblico in relazione al PIL e il mantenimento delle condizioni di stabilità finanziaria, descritte da un tasso di inflazione sensibilmente inferiore a quelli del passato, dalla stabilità del tasso di cambio medio e dal livello dei tassi di interesse a lungo termine;

c) valuta altresì favorevolmente:

il processo in atto di creazione di nuovi posti di lavoro che dovrà coerentemente accelerare in relazione al più favorevole quadro economico;

la prosecuzione e l'intensificazione della politica di riduzione della pressione fiscale, che dovrà essere sviluppata in relazione all'aumento del gettito tributario connesso ai risultati conseguiti nella lotta all'evasione, nell'emersione di base imponibile e nel migliore andamento del reddito nazionale;

d) ribadisce l'esigenza che:

il processo di miglioramento dei conti pubblici e di governo dello sviluppo economico avvenga nel rigoroso rispetto delle regole e dei parametri previsti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea;

siano perseguiti e rafforzati gli interventi strutturali che consentano recupero di efficienza e l'abbattimento del residuo differenziale del tasso di inflazione italiano rispetto alla media UE;

l'apertura all'economia mondiale sia costante punto di riferimento, anche fiscale, per recuperare e sviluppare i margini di competitività del sistema produttivo italiano;

la politica di bilancio, nel rispetto dei vincoli macroeconomici, si orienti alla riduzione del prelievo tributario e al sostegno dell'economia, con riferimento particolare alla crescita del reddito e dell'occupazione nelle aree meridionali;

e) prende atto che il Documento:

non ritiene necessaria una manovra correttiva per l'ottenimento dei saldi, obiettivo del Programma di stabilità;

non contempla disegni di legge collegati alla legge finanziaria;

sulla base di tali considerazioni, condivide i contenuti e gli obiettivi del Documento di programmazione economica e finanziaria 2001-2004 e

impegna il Governo:

1) per quanto riguarda le politiche dell'Unione europea:

a favorire la riforma delle istituzioni dell'Unione in funzione dell'obiettivo dell'unità politica ed a rafforzare il processo di costruzione di una comune politica estera, di sicurezza e di difesa anche con la partecipazione del « sistema paese » ai programmi sviluppati in ambito europeo in questi campi ed a rafforzare le politiche di cooperazione meditteranee;

a proseguire l'iniziativa diretta ad ottenere l'armonizzazione fiscale per eliminare ogni forma di « concorrenza fiscale » sleale e ad orientare la fiscalità in funzione dell'obiettivo dello sviluppo dell'occupazione;

a rafforzare l'iniziativa comune nelle politiche per l'innovazione tecnologica, lo sviluppo della società dell'informazione e degli investimenti nelle grandi reti di infrastrutturazione europea e transmediterranea;

a confermare il sostegno delle iniziative per la riconversione in senso ecosostenibile delle politiche industriali ed agricole;

2) per quanto riguarda la politica interna ad adottare come priorità il lavoro, la sicurezza, la famiglia, la formazione e la ricerca e la riduzione della pressione fiscale, attraverso le seguenti azioni:

perseguire l'obiettivo della sicurezza, anche per quanto attiene alle condizioni di lavoro, assicurando ai cittadini e alle imprese un contesto di legalità, con il potenziamento dei presidi territoriali delle forze di polizia, mediante l'ammodernamento e la specializzazione dei mezzi e

delle strutture, nonché il riconoscimento retributivo delle prestazioni degli operatori della sicurezza maggiormente esposti al rischio e più qualificanti sul piano operativo, nonché ad assicurare interventi strutturali per accrescere l'efficienza, l'accessibilità, la rapidità dell'organizzazione della giustizia, per realizzare la piena attuazione delle riforme dell'ordinamento giudiziario e penitenziario;

considerare il lavoro come la priorità essenziale delle politiche pubbliche, poiché, nonostante i risultati positivi conseguiti dall'azione dei governi, il tasso di disoccupazione è ancora elevato ed è ancora forte il numero di giovani e di donne, in particolare nel Sud, alla ricerca della prima occupazione;

potenziare le politiche di sostegno alle attività di formazione, aggiornamento e ricerca, sviluppo e diffusione delle nuove tecnologie, anche utilizzando incentivazioni di carattere fiscale; proseguire la riforma del sistema dell'istruzione scolastica e universitaria in conformità agli obiettivi convenuti in ambito europeo, ponendo la preparazione intellettuale e culturale con pari opportunità tra uomini e donne e il sostegno dei soggetti dello sviluppo al centro dei processi di innovazione e competitività del sistema e potenziando le risorse da trasferire per gli incentivi all'innovazione delle piccole e medie imprese;

dare priorità, nell'ambito delle politiche sociali, alla famiglia ed alle modalità con le quali sostenere, anche con misure fiscali, il suo ruolo nel processo educativo, sociale ed economico delle persone e della comunità;

fare emergere, con il concorso delle parti sociali, del sistema finanziario e creditizio e delle istituzioni territoriali, le attività economiche esercitate in forma irregolare e sommersa, rafforzando l'istituto dei contratti di riallineamento, anche in relazione alle diverse caratteristiche delle diverse aree del paese, intervenendo in modo più efficace per la sicurezza dei luoghi di lavoro;

proseguire la liberalizzazione dell'economia mediante:

a) interventi operativi quali la liberalizzazione del settore dei trasporti; la prosecuzione ulteriore dei processi di apertura dei mercati nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni, facilitando e sostenendo gli interventi delle autorità di settore a tutela della concorrenza nei vari mercati anche di ambito locale;

b) la semplificazione della normativa in materia economica, il varo della riforma del diritto societario e fallimentare, anche al fine di garantire pari competitività alle nostre imprese rispetto a quelle estere, nonché la trasparenza in funzione dei mercati, e una nuova disciplina sulle attività professionali;

c) l'armonizzazione del regime impositivo sul gas metano con il processo di liberalizzazione in atto;

proseguire in agricoltura una politica per il sostegno della competitività delle aziende nel processo di internazionalizzazione del settore, delle filiere agroalimentari gestite dai produttori, della programmazione negoziata e una politica di ricerca, coordinata con le iniziative dell'Unione europea, ispirata al principio di valutazione del rischio dei prodotti transgenici e di sicurezza alimentare, anche attraverso una specifica politica di orientamento dei produttori e del commercio dei prodotti agroalimentari, con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità;

assumere a riferimento delle azioni di sviluppo del sistema economico il grado di sostenibilità ambientale degli interventi diretti ad incidere sulle trasformazioni del territorio, salvaguardando l'ambiente dalle diverse forme di inquinamento, anche al fine di dare attuazione al piano nazionale per l'attuazione del protocollo di Kyoto e considerando altresì gli incentivi e disincentivi previsti dalla fiscalità ecologica;

3) per quanto riguarda le politiche fiscali e tributarie, in relazione alla revisione delle stime sul gettito tributario da effettuare con la nota di aggiornamento e com-

patibilmente con gli equilibri complessivi di finanza pubblica, così come definiti in sede comunitaria:

a ridurre la pressione fiscale operando su più tributi: sull'IRPEF con la riduzione delle aliquote in misura equivalente a quella di un punto percentuale del complesso degli scaglioni in un arco pluriennale e con l'aumento delle detrazioni tale da elevare la soglia di esenzione, il trattamento agevolativo dei carichi familiari e della prima casa e della deducibilità delle spese per l'assistenza e cura; sull'IRAP, ed eventualmente sulla DIT, attraverso interventi a favore delle piccole e medie imprese e dei professionisti; sulle imposte di successione; sulle norme di incentivazione alle ristrutturazioni edilizie;

a ridurre, tenuto conto del livello insufficiente delle retribuzioni da lavoro dipendente nel nostro paese, la componente di prelievo che determina la differenza tra retribuzioni lorde e nette, attuando, in coerenza con il processo avviato nel 1999, la progressiva riduzione degli oneri sociali sulle retribuzioni;

4) per quanto riguarda la politica degli investimenti pubblici:

a rafforzare il ruolo della nuova programmazione e realizzare, anche attraverso un adeguato monitoraggio degli interventi a partire dalla loro cantierabilità, un programma di infrastrutturazione materiale ed immateriale, tale da allineare l'Italia ai principali paesi europei;

a promuovere il ricorso al *project financing* ed alle iniziative, come il *leasing* pubblico, volte a favorire il concorso dei privati all'esercizio di attività e di servizi pubblici, opportunamente modificando le norme, anche fiscali, che ne ostacolano l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni;

a promuovere lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e incentivare il rafforzamento delle reti di trasferimento dei dati a sostegno dello sviluppo della nuova economia con riguardo anche al settore dei servizi;

a realizzare un efficiente sistema della mobilità, volto al riequilibrio tra le modalità di trasporto, alle nuove tecnologie, al miglioramento della mobilità, agli investimenti nel comparto ferroviario, portuale, aeroportuale e del trasporto pubblico locale;

5) per quanto riguarda lo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse:

a confermare l'obiettivo della crescita del Sud ad un ritmo annuo superiore a quello medio europeo, come obiettivo centrale della politica economica, e conseguentemente a dare coerente attuazione alle politiche indicate nei DPEF 2000-2003 e 2001-2004 e, in particolare, ad accelerare l'attuazione del programma di sviluppo del Mezzogiorno (PSM), garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione delle infrastrutture strategiche, il cofinanziamento nazionale e per la programmazione negoziata e le leggi di incentivazione;

a sostenere con determinazione in sede UE quanto proposto dal Governo al Consiglio di Lisbona sulle politiche per l'occupazione, comprese le misure specifiche per il Sud, dirette a « ridurre la componente fiscale del costo del lavoro, ad aumentare gli incentivi differenziati per l'impiego e a facilitare la eliminazione del lavoro sommerso »;

a prorogare la concessione del credito d'imposta per i neoassunti;

a prevedere la concessione di un credito d'imposta a favore dei nuovi investimenti realizzati nelle aree svantaggiate, prevedendo modalità di utilizzo semplici ed automatiche;

a curare il costante monitoraggio del conseguimento degli obiettivi e dell'impiego delle risorse previste dal DPEF e in particolare a presentare in allegato alle relazioni trimestrali di cassa, i dati relativi al raggiungimento degli obiettivi intermedi, nonché allo stato di avanzamento dei programmi di spesa finanziati con i fondi strutturali, alla misura di utilizzo dei fi-

nanziamenti stessi e agli effetti in termini di crescita del prodotto e dell'occupazione;

ad assicurare l'effettiva addizionalità dei fondi comunitari;

6) per quanto riguarda la politica sociale:

a promuovere le istituzioni sociali e ad attuare misure di contrasto della povertà, anche mediante il riordino del settore dell'assistenza, dopo l'approvazione della legge-quadro quale strumento fondamentale della lotta all'esclusione sociale, nonché per il tramite del settore *no profit*;

a sostenere con interventi differenziati in riferimento all'età, i percettori di trattamenti previdenziali e assistenziali in condizioni economiche di maggiore svantaggio;

a favorire le trasformazioni in corso nel mercato del lavoro, prevedendo per i lavoratori con contratto a tempo determinato (tra cui quelli che prestano collaborazioni coordinate e continuative) misure che ne incentivino l'impegno formativo e ne agevolino la partecipazione alla previdenza complementare e ad individuare le modalità di intervento per favorire la totalizzazione dei periodi assicurativi, a fronte della mobilità del percorso di lavoro;

ad incentivare lo sviluppo della previdenza complementare e l'utilizzo delle risorse accantonate a titolo di TFR, salvaguardando la libertà di scelta del lavoratore, con particolare riferimento all'ipotesi di ridurre il carico fiscale gravante sugli strumenti di previdenza integrativa;

a finanziare l'avvio della riforma degli ammortizzatori sociali;

a considerare la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali nel settore editoriale, anche attraverso una diversa qualificazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

7) per quanto riguarda le istituzioni territoriali:

a ridefinire in termini vincolanti il patto di stabilità interno, attraverso la con-

certazione tra Governo, regioni, autonomie locali ed enti pubblici di spesa, sostenuta da un adeguato sistema di controlli funzionale al suo rispetto, avvalendosi anche di nuove procedure di acquisto e locazione finanziaria di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, mediante il ricorso alla tecnologia informatica;

a proseguire nel riequilibrio della spesa sanitaria inserendola tra i fattori essenziali del patto di stabilità interno, attraverso un'azione di decentramento delle responsabilità di spesa e della corrispondente copertura finanziaria;

ad assicurare un quadro certo delle risorse finanziarie per comuni e province, ivi comprese quelle derivanti dalla realizzazione del processo di trasferimento di funzioni, ai sensi della legge n. 59 del 1997;

8) per quanto riguarda le prospettive di finanza pubblica, non ritenendosi necessaria una manovra correttiva sui saldi da realizzare con la legge finanziaria per il 2001:

8.1) a rispettare i seguenti obiettivi:

8.1.1) il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per il 2001 dovrà essere fissato entro il valore di 74.800 miliardi di lire, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, per il 2002 e il 2003 in una misura inferiore a quella del primo anno, lungo un percorso di avvicinamento agli obiettivi programmatici di un saldo netto da finanziare non superiore a 62.600 miliardi nel 2002 ed a 49.200 miliardi nel 2003;

8.1.2) il fabbisogno di cassa nel settore statale dovrà essere mantenuto entro il limite del - 1,4 per cento del PIL (pari a circa 32.750 miliardi nel 2001), ponendo le basi di un percorso programmatico che prevede fabbisogni non superiori al - 1,5 per cento (circa 36.700 miliardi) nel 2002, a - 0,9 per cento (circa 23.000 miliardi) nel 2003, per poi annullarsi nel 2004;

8.1.3) il saldo complessivo delle amministrazioni pubbliche dovrà essere mantenuto entro il limite del - 1,0 per cento del PIL nel 2001 e del - 0,5 per cento nel 2002, per poi annullarsi dal 2003;

8.1.4) il saldo primario delle amministrazioni pubbliche dovrà essere pari al 5,2 per cento del PIL nel 2001, al 5,5 per cento nel 2002, al 5,6 per cento nel 2003 e al 5,5 per cento nel 2004, da conseguirsi nel rispetto dell'obiettivo programmatico di aumento dell'avanzo di parte corrente in modo da assicurare prioritariamente gli obiettivi programmati della spesa in conto capitale;

8.1.5) il rapporto debito delle pubbliche amministrazioni / prodotto interno lordo, inclusi i proventi delle privatizzazioni e delle licenze UMTS, dovrà essere pari a 106,6, 103,3, 99,3 e 95,5 in percentuale del prodotto interno lordo rispettivamente alla fine degli anni 2001, 2002, 2003 e 2004;

8.2) a predisporre interventi di razionalizzazione e risparmio per un ammontare tale da sostenere il volume programmato degli investimenti e da coprire le occorrenze di spesa corrente. In particolare:

8.2.1) per quanto riguarda gli investimenti, a prevedere nuove autorizzazioni di spesa per almeno 40.000 miliardi complessivi in termini di competenza, con un profilo di cassa idoneo a garantire per il 2001 il rispetto dell'obiettivo di 90.900 miliardi per il totale della spesa in conto capitale (+ 2.000 miliardi rispetto alle previsioni a legislazione vigente inclusi gli effetti degli interventi coperti da finanza di progetto, al netto delle perdite di esercizio di Poste e Ferrovie dello Stato);

8.2.2) per quanto riguarda la spesa corrente, a garantire la copertura delle indicazioni del DPEF e degli interventi indicati nella presente risoluzione, per quanto attiene il pubblico impiego, il personale docente della scuola, l'avvio della riforma degli ammortizzatori sociali, un intervento selettivo a favore delle pensioni

minime, gli interventi a favore della ricerca e per far fronte alle conseguenze determinate dalla transizione verso il sistema professionale delle Forze armate, sulla condizione del personale militare e sul servizio civile, nonché della finanza comunale;

8.2.3) le risorse occorrenti per gli interventi sulla spesa in conto capitale e sulla spesa corrente dovranno essere recuperate attraverso:

a) misure di razionalizzazione delle spese per acquisto di beni e servizi nelle amministrazioni centrali, regionali e locali, inclusive delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

b) la riformulazione del patto di stabilità interno per includervi adeguati strumenti e garanzie per il raggiungimento degli obiettivi fissati;

c) ulteriori interventi di dismissioni immobiliari, anche della Amministrazione della difesa, semplificando le procedure, e di recupero dei crediti degli enti previdenziali;

8.2.4) per quanto riguarda l'assistenza sanitaria occorre dare corso a misure che garantiscano il rispetto dei livelli-obiettivo di spesa attraverso la definizione dei livelli essenziali di assistenza coerenti con le risorse messe a disposizione, la predisposizione di strumenti e controlli diretti alla riduzione degli sprechi e delle inefficienze, la riforma del sistema dei pagamenti e dei rapporti di tesoreria, l'anticipazione al 2001 della abolizione del vincolo di destinazione sulle risorse trasferite, il finanziamento a carico dei tributi regionali delle eventuali eccedenze di spesa;

8.3) per quanto concerne la manovra sulle entrate, occorre, in relazione alla revisione della stima delle entrate da effettuarsi con la nota di aggiornamento:

8.3.1) ridurre in modo permanente le aliquote IRPEF, con una scansione anche pluriennale che si associ ad un aumento delle detrazioni tale da aumentare la soglia di esenzione, la revisione del trattamento

dei carichi familiari e dell'abitazione principale, la revisione delle regole di deducibilità delle spese per assistenza e cura dei figli e dei familiari;

8.3.2) completare la riforma dell'imposta sulle successioni;

8.3.3) intervenire sull'IRAP, sulla opzione tra IRPEG e IRPEF ed eventualmente sulla DIT per ridurre il prelievo sulle piccole imprese e i professionisti e per potenziarne gli effetti incentivanti sull'occupazione e sulla sostenibilità ambientale;

8.3.4) prorogare le norme di incentivazione delle ristrutturazioni edilizie per il 2001;

8.3.5) ridurre il prelievo tributario sul lavoro atipico e il prelievo contributivo sul lavoro *part-time*;

8.3.6) perseguire la politica di progressiva riduzione degli oneri sociali sui redditi da lavoro;

9) a non presentare disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica per il 2001-2003. I disegni di legge collegati tuttora all'esame del Parlamento sono considerati tali a tutti gli effetti.

6-00135. Mussi, Grimaldi, Paissan, Bastianoni, Crema, Sbarbati, Soro, Monaco, Manzione, Brugger.

La Camera,

esaminato il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004;

rilevato che detto documento non corrisponde ai requisiti di legge per quanto riguarda la costruzione dei quadri macroeconomici relativi agli anni successivi al 2001;

atteso altresì che nulla è indicato relativamente ad eventuali disegni di legge collegati alla prossima manovra finanziaria, mentre peraltro sono ancora in corso

di approvazione da parte del Parlamento i collegati alla manovra relativa all'anno 2000;

atteso che lo stesso documento costituisce atto inutile, in quanto destinato ad essere modificato nel momento in cui inizierà la sessione di bilancio e risulta reticente in quanto non delinea il contenuto della futura manovra, che già sembra assumere le caratteristiche del ciclo preelettorale di incremento della spesa pubblica e, infine, risulta politicamente debole per essere stato proposto da un Governo non scelto dagli elettori e quindi sostanzialmente carente di legittimazione democratica;

atteso che, difettando di tali indicazioni, non si dispone di elementi per valutare l'eventuale ammissibilità di emendamenti da presentarsi al disegno di legge finanziaria e ad eventuali disegni di legge collegati con riferimento agli anni successivi al 2001;

considerato che il metodo di costruzione delle previsioni tendenziali « a legislazione vigente » consente di abbassare i livelli della stima, ma contemporaneamente li rende meno realistici (come dimostra il caso di presumibili oneri per rinnovi contrattuali del pubblico impiego);

atteso che il metodo di costruzione del « tendenziale » si regge su basi quanto meno opinabili, come, ad esempio, è il caso delle spese per acquisto di beni e servizi o dell'introito per privatizzazioni;

rilevato che la costruzione del documento si affida a impostazioni macroeconomiche basate su un alto grado di incertezza: ad esempio, il costo del greggio risulta sottostimato rispetto ai valori attuali ed attesi; la crescita economica è prevista duratura nel tempo, pur non essendovi l'assoluta certezza che ciò possa realizzarsi, in considerazione della sua componente estera, legata in parte prevalente allo sfavorevole andamento della valuta europea; sempre in tema di crescita, non si tiene conto del differenziale di inflazione che si ripercuote negativamente sul paese;

considerato che il documento all'esame risulta privo di significato perché il Governo ha preannunciato di voler procedere nel mese di settembre alla ridefinizione dell'intera materia con una nota integrativa, che è ammissibile, ai sensi della legge di contabilità, solo in presenza di eventi imprevisti, mentre nel caso di specie è già tutto previsto e scontato sin da oggi;

atteso che il Governo ha già preannunciato che in qualche modo dovrà essere realizzata una manovra nel mese di settembre per consentire di reperire risorse da destinare a iniziative di spesa;

atteso che alcune delle previsioni del Governo non potranno avverarsi; è il caso del finanziamento della cosiddetta società dell'informazione con il provento di parte del ricavato della cessione delle licenze UMTS: dopo il voto della Camera l'intero ricavato dovrà, come prescrive d'altronde la legge, essere versato nel fondo ammortamento del debito pubblico. Si tratta pertanto di un risparmio di spese per interessi, che va a vantaggio di tutti i cittadini;

atteso che il documento realizza unicamente un effetto-annuncio e non ha altro scopo, sfuggendo di affrontare i problemi strutturali della finanza pubblica, se non quello di rassicurare l'opinione pubblica, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali;

considerato che l'attuale fase politica riveste tutte le caratteristiche dell'avvio di un robusto ciclo di spesa pubblica preelettorale, come l'elencazione delle iniziative di spesa e di agevolazioni fiscali settoriali preannunciate dal Governo lascia intravedere, e che il prolungarsi e l'avverarsi di tale fenomeno costituirebbe fonte di grave pericolo non solo per la finanza pubblica e per il rispetto del patto di stabilità europeo, ma soprattutto perché pregiudicherebbe le possibilità di sviluppo del sistema economico e provocherebbe gravi danni alla competitività del paese, che si vedrebbe costretto negli anni futuri a drenare risorse per far fronte a tali improvvise iniziative;

impegna il Governo

1) a ritirare il documento di programmazione economico-finanziaria presentato alle Camere il 30 giugno 2000;

2) a ripresentarlo nel puntuale rispetto della legge n. 208 del 1999, finalizzandolo al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

invertire radicalmente l'attuale impostazione di politica economica, al fine di privilegiare strutturalmente uno sviluppo stabile, duraturo e non basato prevalentemente sulla componente internazionale, come mezzo per garantire la competitività del sistema-Italia e una crescita stabile e duratura dell'occupazione;

procedere alle indispensabili riforme strutturali, a partire dalla riduzione della dimensione economica degli apparati pubblici, al fine di riportare il peso dello Stato sui contribuenti a livelli paragonabili con quelli dei paesi più evoluti e di consentire un incremento sostanziale delle risorse da destinare al risparmio, agli investimenti e ai consumi privati;

modificare l'approccio che ha condotto il paese alla partecipazione alla moneta unica europea senza incidere sulla struttura della spesa, abbassando radicalmente in misura generalizzata - sia mediante una riduzione delle aliquote, sia con lo strumento di più incisive detrazioni per le spese di produzione del reddito - la pressione fiscale e diminuendo in modo permanente la spesa corrente, che, negli anni del cosiddetto risanamento, ha continuato ad incrementarsi più dell'inflazione, provocando il prosciugamento della spesa pubblica per investimenti;

coniugare il risanamento allo sviluppo, tenendo conto che le misure adottate nella presente legislatura non hanno permesso di risolvere i problemi di carattere strutturale dell'economia italiana;

porre tra gli obiettivi prioritari del paese il problema del superamento del dualismo economico Nord-Sud, atteso che il differenziale di sviluppo si è andato accrescendo negli ultimi anni;

definire un progetto di generalizzata riduzione delle aliquote fiscali in misura consistente e costante almeno per i prossimi tre anni. Tale riduzione dovrà accompagnarsi con un'indispensabile semplificazione del sistema tributario diretta principalmente a dare chiarezza agli oneri fiscali per gli operatori e i cittadini. Solo se gli operatori economici saranno in grado di conoscere in anticipo il livello effettivo degli oneri fiscali cui sono sottoposti e la loro evoluzione nel tempo, potranno formarsi un giudizio comparativo attendibile sull'opportunità di avviare iniziative imprenditoriali nel paese;

operare una riduzione del carico fiscale sulla famiglia;

dopo le recenti decisioni tedesche di abbassare in misura consistente e per un periodo pluriennale la pressione fiscale, mantenere un sistema fiscalmente esoso come quello italiano rischia di spiazzare il paese nella competizione che si è aperta in questi anni a seguito della globalizzazione dell'economia e della rivoluzione informatica, si tratta di un'occasione che potrebbe consentire, soprattutto alle zone meno sviluppate, di recuperare il differenziale di sviluppo che il paese ha subito in questi anni a seguito di scelte di politica economica sostanzialmente deflazionistiche. L'economia dell'informatica potrebbe consentire di ripartire in condizioni di parità con gli altri, a patto che lo sviluppo non risulti penalizzato e che gli investimenti in infrastrutture e in capitale umano (la nostra spesa per la ricerca è circa la metà di quella dei nostri *partners* europei) riprendano con un ritmo vigoroso;

scegliere conseguentemente la strada di uno *choc* fiscale per ridare vigore all'economia e ai consumi delle famiglie; la strada seguita invece dal Governo di piccoli e modesti benefici « a pioggia » non crea giovamento visibile per alcuno e sostanzialmente si risolve in misure di carattere puramente elettorale;

accanto agli interventi fiscali occorre anche uno *choc* istituzionale: senza una liberalizzazione vera e non indirizzata a

favorire interessi settoriali dei mercati non è possibile trarre giovamento dall'attuale fase di sviluppo mondiale. In proposito, sul Tesoro, che in questi anni si è trasformato nel più grande azionista del Paese, grava la responsabilità della scelta tra la liberalizzazione del sistema e il mantenimento dello *status quo*. Tale liberalizzazione non può prescindere dalla privatizzazione delle imprese pubbliche e dalla flessibilità dell'intero comparto del mercato del lavoro. Come dimostrano i recenti dati sull'occupazione, il lavoro cresce quando è flessibile e non quando si vuole riportare a modelli del passato una diversa attitudine che soprattutto i giovani hanno del modo stesso di lavorare;

quanto alla politica del lavoro, occorre inoltre tener conto della necessità di non trascurare le innovazioni che potrebbero essere introdotte nel sistema fiscale e contributivo e nella politica della casa, per consentire un più agevole spostamento volontario di lavoratori da zone depresse verso quelle in cui si verifica carenza di manodopera, al fine di porre i lavoratori italiani almeno in una posizione competitiva che non li svantaggi rispetto a quella dei lavoratori immigrati regolari. A tale scopo è indispensabile rafforzare il controllo dell'immigrazione clandestina, anche per migliorare il livello di sicurezza del territorio, che è oggi fonte di forti preoccupazioni da parte della cittadinanza;

naturalmente, liberalizzazione dei mercati e diminuzione drastica della pressione fiscale non possono essere disgiunte dalla revisione dei meccanismi strutturali della spesa pubblica. In primo luogo occorre applicare estensivamente e seriamente il principio di sussidiarietà. Non ha senso che lo Stato spenda tanto per fornire male servizi che i privati, *profit* e *no profit*, possono svolgere a costi inferiori. Anziché finanziare direttamente molti servizi pubblici, il loro finanziamento con lo strumento della detraibilità fiscale delle spese sostenute, consentirebbe ad ogni cittadino di scegliersi il servizio che preferisce e di

ottenere un servizio personalizzato e allo Stato di spendere meno: come è, ad esempio, il caso dell'istruzione;

occorre inoltre attuare un vero federalismo fiscale, con l'obiettivo tendenziale di lasciare alle regioni una quota significativa delle imposte percepite *in loco*;

analoghi principi possono valere anche per il sistema pensionistico: un reale meccanismo di incentivi fiscali per la partecipazione a fondi previdenziali — che debbono necessariamente essere volontari, aperti e concorrenziali tra loro — potrebbe consentire di alleggerire la pressione sul sistema previdenziale pubblico e di fornire ai lavoratori un miglior trattamento pensionistico, con un onere contributivo inferiore. Per tale via si potrebbe ottenere una diminuzione del « cuneo » previdenziale, che rende eccessivamente gravoso e non concorrenziale il costo del lavoro;

quanto alla sanità, il meccanismo di finanziamento del fondo indistinto destinato alle regioni, facendo leva sull'IVA, è troppo legato al ciclo economico, mentre la spesa si evolve con tassi di incremento superiori rispetto a quelli del PIL, anche in ragione dei fattori demografici. In questo modo si tende a scaricare sulle regioni medesime la responsabilità per scelte fatte in sede centrale - basti pensare al contratto del personale e agli oneri per la realizzazione dell'« intramoenia » - che da quest'ultime debbono essere coperte;

è indispensabile inoltre dotare nei fatti il paese di infrastrutture moderne, avvalendosi dell'apporto dei privati e stimolandone e favorendone l'iniziativa, abbandonando l'attuale prassi degli annunci di faraonici investimenti di competenza cui non seguono le erogazioni di cassa, superando l'attuale sistema di veti che ne rendono impossibile la realizzazione, tenendo conto della necessità di superare il *gap* che danneggia il Mezzogiorno, per la modernizzazione del quale è indispensabile indirizzare non solo un flusso di risorse pubbliche e private certo e costante, ma anche una più incisiva « missione » da parte di tutti gli organi pubblici;

quanto alle zone depresse, non si può non constatare il fallimento del metodo della cosiddetta programmazione negoziata e l'autoreferenzialità della società Sviluppo Italia; occorre incentrare gli interventi pubblici in uno strumento finalizzato ad attirare gli investimenti, anche esteri, e passare ad un meccanismo di automatismo delle incentivazioni finanziarie sulla base degli investimenti effettuati;

quanto infine al metodo, occorre rilevare come le politiche della concertazione adottate negli ultimi anni non hanno avuto lo scopo di coordinare le energie del paese indirizzandole al suo sviluppo, ma esclusivamente quello di mantenere la pace sociale, al fine di consentire che si realizzasse un periodo di declino nell'ambito del quale subissero meno danni coloro che già

disponevano di una qualche forma di protezione all'interno del sistema. Occorre rivoluzionare questo approccio, affinché pur nell'ambito di un metodo di confronto democratico, non sia possibile in futuro definire misure che avvantaggino chi è rappresentato ed escludano chi non lo è. In particolare, occorre ridefinire l'intera questione del *welfare*, per orientare risorse verso coloro che si trovano nella posizione economica più svantaggiata e, senza loro colpa, non riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro o ne siano esclusi.

6-00136. Pisanu, Selva, Pagliarini, Follini, Volonté, Sanza, Armani, Liotta, Marzano, Bono, Peretti, Giancarlo Giorgetti, Possa, Teresio Delfino, Alessandro Rubino.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 1614-2964-4285 — SENATORI: AGOSTINI ED ALTRI; VEGAS ED ALTRI; BONATESTA ED ALTRI: DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA VI COMMISSIONE DEL SENATO) (7075) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BUTTI ED ALTRI; VOLONTÈ ED ALTRI; DE GHISLANZONI CARDOLI ED ALTRI (5431-5465-5693)

(A.C. 7075 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 1.

(Recuperi di indebiti pagamenti).

1. Le somme relative ad indebiti pagamenti effettuati in materia di pensioni di guerra che, in virtù dell'articolo 1, commi 260 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, siano state già recuperate o risultino in corso di recupero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, sono restituite ovvero non sono oggetto di recupero purché l'indebito non sia imputabile a comportamento doloso dell'interessato.

(A.C. 7075 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 2.

(Elevazione del limite di reddito).

1. Il limite di reddito annuo lordo, nei casi in cui sia previsto dalle vigenti dispo-

sizioni come condizione per il conferimento dei trattamenti economici di guerra, è elevato a lire 18.743.400 a decorrere dal 1° gennaio 2001 ed a lire 22.310.775 a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. L'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342, non si applica ai limiti di reddito stabiliti per gli anni 2001 e 2002.

(A.C. 7075 — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 3.

(Assegno di superinvalidità).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e alla lettera A-bis), numeri 1) e 2), della Tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre

1978, n. 915, e successive modificazioni, è corrisposto un assegno di superinvalidità, non reversibile, in sostituzione degli assegni di integrazione di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 21 del citato testo unico, e successive modificazioni, e in misura pari alla somma di tali assegni.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, all'assegno di superinvalidità di cui al medesimo comma 1, spettante ai grandi invalidi di guerra elencati nell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono conglobate le ulteriori integrazioni ivi previste in loro favore.

3. All'assegno di superinvalidità previsto dal presente articolo si applica l'adeguamento di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

(A.C. 7075 - Sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 4.

(Ricorso gerarchico).

1. All'articolo 115 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, il quinto comma è abrogato.

2. All'articolo 10, comma 3, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, il secondo periodo è abrogato.

3. Alla individuazione del termine per la definizione dei ricorsi di cui ai commi 1 e 2 si provvede con il regolamento previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(A.C. 7075 - Sezione 5)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 5.

(Norma di copertura).

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 15.000 milioni per l'anno 2000, in lire 31.500 milioni per l'anno 2001 e in lire 32.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando, quanto a lire 15.000 milioni per l'anno 2000, 30.000 milioni per l'anno 2001 e 30.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a lire 1.500 milioni per l'anno 2001 e 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 7075 - sezione 6)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerato che:

l'articolo 3 della proposta di legge n. 7075, già approvata dal Senato, razio-

nalizza il trattamento spettante ai grandi invalidi di guerra affetti da alcune gravi invalidità;

a tal fine gli assegni integrativi dell'indennità di assistenza e accompagnamento, previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, già sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981 e modificato dall'articolo 3 della legge n. 656 del 6 ottobre 1986, successivamente modificato dall'articolo 2 della legge n. 422 del 29 dicembre 1990, vengono ora sostituiti da un assegno di superinvalidità;

l'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, attribuisce un'indennità di accompagnamento aggiuntiva agli invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta, accompagnata dalla perdita dei due arti superiori o inferiori (o dei quattro arti contempo-

raneamente), per la cui commisurazione la legge rinvia proprio alla disciplina sugli assegni integrativi, ora sostituiti dall'assegno di superinvalidità;

la proposta di legge n. 7075 non modifica la ricordata indennità aggiuntiva;

impegna il Governo

a far salva in sede attuativa l'indennità aggiuntiva di accompagnamento di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, rinviando per gli importi all'articolo 3 del progetto di legge n. 7075, comprensiva dell'adeguamento automatico previsto dal comma 2 dello stesso articolo 8 e dall'articolo 1 della citata legge n. 656 del 1986, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

9/7075/1. Guerzoni, Colucci, Pampo.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA SUL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI TITOLI E GRADI ACCADEMICI, CON ALLEGATA LISTA DEI TITOLI E GRADI ACCADEMICI CORRISPONDENTI, FATTO A VIENNA IL 28 GENNAIO 1999 (6313)

(A.C. 6313 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco dei titoli e gradi accademici, con allegata lista dei titoli e gradi accademici corrispondenti, fatto a Vienna il 28 gennaio 1999.

(A.C. 6313 - sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16.2 dello stesso Scambio di Note.

(A.C. 6313 - sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 6313 - sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI COMMERCIO E DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA DI COREA, DALL'ALTRO, CON UN ALLEGATO, TRE DICHIARAZIONI COMUNI ED UNA CONGIUNTA, UN VERBALE DI FIRMA E TRE DICHIARAZIONI UNILATERALI RELATIVE A DETERMINATI ARTICOLI, FATTO A LUSSEMBURGO IL 28 OTTOBRE 1996 (6222)

(A.C. 6222 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, con un allegato, tre dichiarazioni comuni ed una congiunta, un verbale di firma e tre dichiarazioni unilaterali relative a determinati articoli, fatto a Lussemburgo il 28 ottobre 1996.

(A.C. 6222 - sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

(A.C. 6222 - sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3835 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER LA COOPERAZIONE NEL SETTORE DEL TURISMO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA, FATTO A ROMA IL 4 LUGLIO 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (6103)

(A.C. 6103 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per la cooperazione nel settore del turismo tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Roma il 4 luglio 1998.

(A.C. 6103 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

(A.C. 6103 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni annue per ciascuno degli anni 1999 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 6103 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3985 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA, FATTO A BOLOGNA IL 3 DICEMBRE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (6402)

(A.C. 6402 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997.

(A.C. 6402 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.

(A.C. 6402 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 771 milioni per l'anno 1999, in lire 746 milioni per l'anno 2000 ed in lire 771 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 6402 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.